

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **46/1987** (ECLI:IT:COST:1987:46)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **FERRARI**

Camera di Consiglio del **29/10/1986**; Decisione del **11/02/1987**

Deposito del **17/02/1987**; Pubblicazione in G. U. **25/02/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4061**

Atti decisi:

N. 46

SENTENZA 11-17 FEBBRAIO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale della Valle d'Aosta approvata il 26 febbraio 1981 e riapprovata il 29 aprile 1981 dal Consiglio regionale, recante "Apposizione del vincolo di destinazione sugli immobili adibiti ad uso alberghiero", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 maggio 1981, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1981;

Visto l'atto di costituzione della regione Valle d'Aosta;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 21 maggio 1981 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, della legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata dal Consiglio regionale il 29 aprile 1981, recante "Aposizione del vincolo di destinazione sugli immobili adibiti ad uso alberghiero", nella parte in cui vincola alla loro attuale destinazione, sino al 31 dicembre 1982, gli immobili che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, siano adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

Secondo quanto si assume in ricorso, pur tenendosi conto della competenza legislativa primaria della regione Valle d'Aosta in materia di turismo ed industria alberghiera, la legge impugnata supererebbe tuttavia "l'ambito della potestà legislativa regionale, sia perché appaiono evidenti le esigenze di carattere unitario connesse alla disciplina del vincolo alberghiero, sia per l'attinenza della normativa a profili di diritto privato, preclusi per definizione alla competenza regionale". L'apposizione del vincolo costituirebbe insomma oggetto di una riserva di legge dello Stato in relazione agli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost.; legge non più esistente al momento dell'approvazione della legge regionale impugnata, ma essenziale perché le regioni possano dettare norme ulteriori volte a meglio adeguare la normativa alle particolari situazioni locali.

La regione Valle d'Aosta, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso, negando che la legge impugnata ecceda i limiti della propria competenza legislativa ed affermando, in particolare, che è sicuramente consentito alla Regione di incidere su posizioni soggettive dei privati nel perseguimento di finalità pubbliche strettamente rientranti nell'ambito di una materia di competenza regionale (come, nella specie, l'"industria alberghiera" ed il "turismo", ex art. 2, lettera q), dello Statuto speciale).

Considerato in diritto

La sopravvenuta legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217, all'art. 8, primo comma, demanda alle regioni di sottoporre, con specifiche leggi, "a vincolo di destinazione le strutture ricettive", senza alcuna indicazione relativa alla durata del vincolo stesso. A tale sopravvenuta normativa di principio dovrà, d'ora in avanti, aversi dunque riguardo in ordine all'estensione del vincolo alberghiero, sul quale la Corte ha tra l'altro già avuto occasione di pronunciarsi con S. n. 4 del 1981 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, d.l. n. 460 del 1967, convertito nella l. n. 628 del 1970, sul rilievo che l'incidenza del vincolo alberghiero sui soli immobili adibiti a tale uso prima del 1945 integrasse una disparità di trattamento tra proprietari non più sorretta, a causa del notevole sviluppo del settore alberghiero, da alcuna razionale giustificazione.

Inoltre, essendo il suo termine di efficacia già scaduto, la legge impugnata non può più trovare applicazione, onde va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento agli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost., con ricorso notificato il 21 maggio 1981, avverso la legge della regione Valle d'Aosta, riapprovata il 29 aprile 1981, recante "Apposizione di vincolo di destinazione sugli immobili adibiti ad uso alberghiero", nella parte in cui vincola alla destinazione alberghiera sino al 31 dicembre 1982 gli immobili attualmente adibiti ad uso di albergo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.